

Proponente: 31.A
Proposta: 2018/133
del 22/01/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 74
del 22/01/2018

**GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E
DELL'ORGANIZZAZIONE**

Dirigente: GIUBBANI Dr.ssa Battistina

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UN PERIODO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO PRESSO QUESTA AMM.NE COMUNALE, AI SENSI DI LEGGE, PER DUE STUDENTESSE FREQUENTANTI L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI "FILIPPO RE" DI REGGIO EMILIA IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "BUONA SCUOLA"

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE

Poiché il presente provvedimento, oggetto di pubblicazione all'Albo Pretorio, contiene dati sensibili in quanto i soggetti interessati al tirocinio in oggetto sono studenti minorenni - ai sensi delle vigenti normative relative alla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs.vo 196/2003, nonché ai sensi dell'art. 18 del vigente "Regolamento Comunale per lo svolgimento del procedimento amministrativo", gli stessi interessati vengono meglio generalizzati all'interno della Relazione allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile, al fine di tutela della riservatezza degli interessati.

Preso atto:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale del 26/04/2016 n. 69 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016-2018 e i relativi allegati;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2017;
- che è stato differito al 31/03/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014.

Visti e richiamati, in materia di tirocini formativi e di orientamento:

- l'art. 18 della legge n. 196/97, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;
- il D.M. n. 142/1998 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", il quale prevedeva tra l'altro quanto segue: la possibilità di stipulare apposite "convenzioni" per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento professionale a favore di studenti o altri soggetti in essa individuati, tra i "soggetti promotori" di tirocinio abilitati ed in essa individuati e tra i quali principalmente figurano le Università, le Istituzioni scolastiche Statali e non Statali che rilascino titoli di studio con valore legale; i Centri per l'Impiego, i Centri di Formazione Professionale, ecc. ed i "soggetti ospitanti" pubblici e privati; che i datori di lavoro pubblici e privati indifferentemente, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti contemporaneamente; approvava gli "schemi tipo" di "Convenzione" e di "Progetto formativo" di tirocinio di formazione e di orientamento;
- la propria deliberazione n. 21553/298 del 24/10/2002, legalmente esecutiva il 10/11/2002, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di "Convenzione tipo" sulla scorta di quello indicato dal D.M. 142/1998, da utilizzare per le Convenzioni da adottarsi tra il Comune di Reggio Emilia ed i soggetti promotori tra cui le Università, le Istituzioni scolastiche Statali e non Statali che rilascino titoli di studio con valore legale; per l'attivazione di tirocini formativi nei confronti dei propri studenti ai sensi della Legge 24/06/1997, n. 196 e del D.M. 25/03/1998, n. 142;
- la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 1898/26 del 03/02/2003 con la quale è stato conferito mandato al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione, Dott.ssa Battistina Giubbani, di rappresentare il Comune di Reggio Emilia nella stipula di tutte le convenzioni per l'attivazione di tirocini di formazione e di orientamento con i competenti soggetti promotori, secondo lo schema di cui al precedente punto, nonché la sottoscrizione dei singoli progetti formativi individuali per ciascun tirocinante ospitato;
- la complessiva competenza in materia di attivazioni di tirocini formativi e di orientamento professionale da sempre, ed ancora attualmente, rimessa in capo al Dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e Organizzazione, nell'ambito dell'incarico dirigenziale conferito dal Sindaco;
- la Direttiva Ministeriale n. 2/2005 "Tirocini formativi e di orientamento" del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- tutta la successiva evoluzione normativa inerente i tirocini formativi e di orientamento professionale, tra cui la cosiddetta "Legge Fornero" n. 92/2012 – in particolare art. 1 commi 34, 35 e 36, la quale prevedeva la conclusione di un accordo in sede di conferenza permanente Stato Regioni Province autonome per la definizione di "Linee Guida" condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base di specifici criteri in essa definiti, tra i quali si rileva anche la

obbligatoria corresponsione di una congrua indennità al tirocinante, in relazione alla prestazione svolta;

- le successive “Linee guida in materia di tirocini” adottate in esecuzione dell’art. 1 comma 34 della succitata Legge Fornero, a seguito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano - documento recante “Linee Guida in materia di Tirocini” – Repertorio atti n. 1 /CSR del 24 gennaio 2013, le quali:
 - operano un “distinguo” tra tirocini curricolari ed extracurricolari;
 - specificano che i tirocini curricolari sono esclusi dall’applicazione delle Linee Guida; e nelle quali, tra l’altro, si definisce meglio la competenza legislativa rimessa in capo alle singole Regioni in materia di disciplina dei tirocini extracurricolari, sulla base dei principi generali stabiliti nelle medesime Linee Guida e si conviene che le Regioni e le Province autonome si impegnino a recepire nelle proprie normative quanto previsto nelle “Linee guida”;
- la Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 che recepisce le Linee Guida ed apporta le conseguenti necessarie modificazioni ed adeguamenti alla propria previgente normativa Regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento professionale - L.R. Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e che la rende in tal modo conforme agli indirizzi delle Linee Guida;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna progr. n. 1256/2013 “Approvazione degli schemi di convenzione e di progetto individuale di tirocinio in attuazione dell’art. 24 comma 2 della L.R. 1 Agosto 2005 n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” come modificata dalla L.R. 19 Luglio 2013 n. 7”, con la quale sono stati approvati gli schemi di convenzione e di progetto individuale per i tirocini extracurricolari;
- la recentissima Legge 107 del 13/07/2015 “*Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti*” meglio conosciuta quale Legge sulla “Buona Scuola”, che rende obbligatori per tutti i ragazzi dell’ultimo triennio di scuola media superiore, un periodo di “alternanza scuola / lavoro” di un numero di ore di durata variabile, a seconda della tipologia di istituto frequentato (Licei / Tecnici /Professionali), che si inserisce nell’ambito della normativa dei tirocini formativi di cui all’art. 18 della Legge 196/1997 e regolamento attuativo D.M. 142/1998;
- la conseguente “*Guida Operativa per la Scuola – Attività di alternanza scuola lavoro*”, pubblicata in ottobre 2015 a cura del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contenente tra l’altro la modulistica di riferimento per l’attivazione dei tirocini di alternanza scuola lavoro rivolti agli studenti dell’ultimo triennio degli Istituti Superiori di cui alla Legge 107/2015 (Convenzione, Presentazione progetto di alternanza scuola lavoro, Patto formativo dello studente – modulo di adesione alle attività di alternanza scuola-lavoro ecc.);
- le nuove “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento”, ad oggi non ancora state recepite dalla Regione Emilia Romagna, adottate dall’accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’art. 1, comma 34, della L. 28/06/2012, n. 92 – Repertorio atti n. 86/CSR del 25 maggio 2017 – le quali aggiornano e sostituiscono le Linee guida in materia di tirocini precedentemente approvate Repertorio atti n. 1/CSR del 24 gennaio 2013;

Preso atto:

- che per quanto attiene ai tirocini curricolari - ai quali non si applicano, come anzidetto, in via diretta né le “Linee guida in materia di tirocini” (come indicato espressamente in Premessa lett. b) né conseguentemente la Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 “*Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro*”, come modificata da ultimo dalla L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/7/2013 - non deve essere corrisposta, in via obbligatoria, alcuna indennità di partecipazione al tirocinio, prevista invece unicamente per i tirocini extra-curricolari;
- che per i tirocini curricolari e per tutti i tirocini comunque esclusi dalla diretta applicazione delle suddette Linee Guida e dalla Legge Regionale Emilia Romagna, la principale normativa di riferimento, come da indicazioni pervenute dalla stessa Regione Emilia Romagna, resta quella Statale di cui all’art. 18 della L. n. 196/97 e relativo Regolamento attuativo D.M. n. 142/1998, nonché quella derivante dai singoli Regolamenti di Ateneo o dei soggetti promotori, ed unicamente in via residuale e per quanto non direttamente o espressamente previsto dalle suddette normative, anche ai fini di una maggior correttezza ed omogeneità nello svolgimento in concreto del tirocinio, occorre far riferimento alla Legge Regionale, alla quale comunque il Comune di Reggio Emilia, intende attenersi per quanto più possibile;
- che come anzidetto, anche le esperienze di “Alternanza scuola lavoro” di cui alla recentissima Legge 107/2015 “Buona Scuola” - così come indicato nelle note del documento di “*Guida Operativa per la Scuola – Attività di alternanza scuola*” pubblicata dal MIUR in Ottobre 2015, rivolti agli studenti dell’ultimo triennio degli Istituti Superiori - rientrano a tutt’oggi nell’ambito dei tirocini

curricolari normati dall'art. 18 della legge 196/1997 ("Tirocini formativi e di orientamento") e dal relativo Decreto attuativo DM 142/1998 e che pertanto nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura è dovuta allo studente in conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro;

Visto anche il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che all'art. 2 "equipara", ai fini delle disposizioni in materia di sicurezza in esso trattate, i tirocinanti ai lavoratori, e pertanto rende obbligatoria l'erogazione ai tirocinanti, da parte dei soggetti ospitanti, della debita informazione / formazione di cui agli artt. 36 e 37 della medesima legge, ivi compresi anche gli studenti in alternanza scuola / lavoro, quantomeno per la parte di formazione specifica non interamente resa già agli studenti dall'Istituto scolastico di provenienza (soggetto promotore);

Preso atto:

- che da sempre, il Comune di Reggio Emilia quale pubblica amministrazione, è sensibile alle tematiche relative alla "formazione" in senso ampio ed all'inserimento, anche presso le proprie strutture, di soggetti impegnati, a vario titolo, in percorsi progettuali di formazione e/o di orientamento professionale, mediante attivazione di specifici tirocini formativi / di orientamento, qualora coerenti con il percorso universitario, scolastico, formativo in corso di effettuazione;
- che a tal fine, da sempre, e seguendo l'evoluzione normativa nel tempo intervenuta in materia, il Comune ha stipulato apposite Convenzioni con i diversi soggetti promotori a ciò autorizzati ed interessati (Università, Istituti Scolastici superiori, AUSL, Cooperative Sociali, Centri di formazione professionale, ecc.), al fine di ospitare in tirocini / stage formativi e di orientamento, i soggetti impegnati e frequentanti percorsi universitari, scolastici, di formazione, di inserimento/reinserimento sociale a vario titolo, individuati dai soggetti promotori con varie modalità, da ultimo soprattutto e sempre più frequentemente individuati mediante modalità informatica on-line tramite i "Portali" dei soggetti promotori (principalmente Università), attraverso i quali si procede tra l'altro, alla compilazione/approvazione dei progetti formativi ed all'accettazione/validazione delle autocandidature dei soggetti individuati;
- che in caso ed a seguito di inserimento dei soggetti in percorsi di tirocinio, il Comune di Reggio Emilia garantisce la loro specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolta in modo collettivo con altri inserimenti in tirocinio, principalmente mediante utilizzo di apposita figura professionale interna all'Ente e coincidente con il Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia (unicamente qualora la stessa formazione non sia già stata resa ed effettuata in maniera certificata, dal soggetto Promotore mediante appositi e specifici moduli formativi);

Premesso:

- che l'Istituto d'Istruzione Professionale per i Servizi Commerciali "Filippo Re" di Reggio Emilia ha manifestato l'interesse ad attivare per due studentesse un periodo di tirocinio in alternanza scuola lavoro;
- che l'Istituto d'Istruzione Professionale per i Servizi Commerciali "Filippo Re" di Reggio Emilia ha successivamente richiesto con propria lettera agli atti del Comune al n. 5721 di PG del 15.01.2018 la disponibilità di questa Amministrazione Comunale ad ospitare in tirocinio formativo e di orientamento curricolare coerente al piano di studi, ai sensi dell'art. 18 della legge 196/07, del D.M. 142/98 e della legge n. 107/2015, due studentesse frequentanti nell'anno scolastico 2017/2018 la classe 3^a, specificando che, in caso di accoglimento della richiesta si sarebbe proceduto alla stipulazione di apposita Convenzione e di specifico Progetto Formativo. Tali tirocini rientrano nei percorsi di alternanza scuola lavoro disciplinati dalla sopraccitata Legge 107/2015 detta anche Legge "Buona Scuola", quale parte integrante e a completamento del percorso di studi degli studenti e con attribuzione di crediti formativi;
- che il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia, si è reso disponibile ad accogliere n. 2 studentesse della classe 3^a dell'Istituto d'Istruzione Professionale per i Servizi Commerciali "Filippo Re" per le attività previste dal progetto formativo;
- che il Servizio Servizi Culturali – U.O.C. Gestione Biblioteche del Comune di Reggio Emilia ha chiesto pertanto autorizzazione ad effettuare tali inserimenti al competente Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione";

Valutato:

- che tale esperienza di alternanza scuola lavoro, rivolta a n. 2 studentesse della classe 3^a dell'Istituto d'Istruzione Professionale per i Servizi Commerciali "Filippo Re", la cui principale

normativa di riferimento è la recentissima Legge 107/2015 "*Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti*" meglio conosciuta quale Legge sulla "Buona Scuola", rientra nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento curricolari di cui all'art. 18 della legge 196/97 e del D.M. n. 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi di cui all'art. 18 della legge 24/6/1997 n.196 sui tirocini formativi e di orientamento", pertanto, come detto in premessa, non soggiace direttamente alla disciplina di cui alle "Linee Guida in materia di tirocini" stipulate in sede di Conferenza Stato Regioni del 24/01/2013 nè di cui alla Legge Regionale Emilia Romagna n. 17 del 01/08/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro" e successive integrazioni e modificazioni (L.R. Emilia Romagna n. 7 del 19/07/2013);

- che pertanto a tale esperienza non deve essere corrisposta alcuna indennità di partecipazione al tirocinio;
- che gli obiettivi dell'esperienza di tirocinio e di orientamento sono principalmente quelli di favorire l'orientamento dei giovani al lavoro e di avvicinare gli studenti all'ambiente lavorativo, approfondendo le proprie competenze culturali e professionali, anche al fine di assicurare loro l'acquisizione di ulteriori competenze gestionali, organizzative, progettuali idonee al percorso culturale effettuato, spendibili successivamente anche nel mercato del lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, così come ribadito dalla Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica e successivamente in particolare anche dalla recentissima Legge n. 107/2015 "*Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per il Riordino delle Disposizioni Legislative Vigenti*" meglio conosciuta quale Legge sulla "Buona Scuola";
- che lo scrivente Servizio ha verificato che con l'attivazione dei tirocini richiesti non viene superata per l'intero periodo di attività, la percentuale massima del 10% di tirocini attivabili contemporaneamente in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato, previsto dalla Legge;

Considerato:

- che si è pertanto provveduto a stipulare specifiche Convenzioni (singola per ogni studentessa) tra il Comune di R.E. e l'Istituto d'Istruzione Professionale per i Servizi Commerciali "Filippo Re" di Reggio Emilia - utilizzando il modello predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'interno della "*Guida Operativa per la Scuola Attività di alternanza scuola lavoro*" relativa alla Legge 107/2015 - avente ad oggetto: "*Convenzione di alternanza Scuola-Lavoro*" modello di convenzione che costituisce Allegato A) al presente provvedimento, nonché a redigere appresso "*Progetto Formativo di Alternanza Scuola Lavoro*", modello che costituisce Allegato B) al presente provvedimento;
- che poiché i nominativi delle due studentesse della classe 3^a individuate dell'Istituto d'Istruzione Professionale per i Servizi Commerciali "Filippo Re" e trasmessi al Comune, sono soggetti minorenni, verranno generalizzati unicamente all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile (contenendo dati sensibili in quanto i soggetti interessati all'esperienza in oggetto sono minorenni, ai sensi delle vigenti normative relative alla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs.vo 196/2003, nonché ai sensi dell'art. 18 del vigente "Regolamento Comunale per lo svolgimento del procedimento amministrativo", la stessa Relazione Allegata viene allegata all'atto, quale parte integrante non pubblicabile, al fine di tutela della riservatezza degli interessati);

Considerato:

- che, in relazione agli obblighi di formazione/informazione dei lavoratori ed equiparati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il soggetto Promotore si è già fatto carico di formare integralmente i propri allievi al rispetto di detto Decreto, con una formazione di 8 ore con particolare attenzione ai contenuti di formazione generale e formazione specifica;
- che pertanto il Comune di Reggio Emilia soggetto Ospitante si impegnerà unicamente a formare/informare rispetto agli specifici rischi derivati da ambienti, lavorazioni ed attrezzature ai sensi e nel rispetto del D.Lg. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici presenti in impresa, unicamente allo scopo di integrare la formazione fondamentale sulla sicurezza già resa agli studenti a cura del soggetto promotore;

Rilevato:

- che dall'inserimento delle suddette studentesse non deriverà alcun onere economico per il Comune di Reggio Emilia, configurandosi l'esperienza di tirocinio formativo nell'ambito del percorso curricolare, e considerato che le stesse godono delle seguenti coperture assicurative:
Infortuni sul lavoro presso: posizione INAIL in conto Stato n. 18800;
Responsabilità Civile: polizza infortni e R.C. n. 25087 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC LATINA;
a cui ha provveduto l'Istituto d'Istruzione Professionale "Filippo Re" di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;

Preso atto altresì che anche la specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata stata resa alle studentesse ed effettuata in maniera certificata dal soggetto Promotore (Istituto d'Istruzione Professionale "Filippo Re" di Reggio Emilia) mediante appositi e specifici moduli di Formazione Generale e Formazione Specifica e che tale percorso formativo è stato validato dal Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia;

Ritenuto, pertanto, per tutto quanto sopra evidenziato, potersi autorizzare le due studentesse proposte dall'Istituto d'Istruzione Professionale "Filippo Re" di Reggio Emilia frequentanti la classe 3^a nell'anno scolastico 2017/2018, generalizzate nella Relazione Allegata (non pubblicabile per i motivi suesposti) a svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento / Alternanza scuola lavoro presso il Servizio Servizi Culturali - U.O.C. Gestione Biblioteche – Biblioteca San Pellegrino – Marco Gerra, Via Rivoluzione d'Ottobre, 29 - RE, a partire dal 23/01/2018 fino al 10/02/2018 per un ammontare complessivo di circa 30 ore settimanali per ogni studentessa;

Visti:

- il nuovo T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e 183 (impegni di spesa) commi 7 e 9;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 art. 4, 2° comma;
- la Circolare Ministero dell'Interno 22.06.1993, n. 6;
- l'art. 56 1° comma (Dirigenti) e 57 (Responsabilità dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;
- l'art. 14 del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi del Comune di Reggio Emilia;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'incarico attribuito dal Sindaco Luca Vecchi in data 01.06.2015, P.G. n. 21357 alla Dr.ssa Giubbani Battistina, della direzione del Servizio "Gestione e sviluppo del Personale e dell'Organizzazione";

DETERMINA

1. Di autorizzare, per tutte le motivazioni di cui in premessa, n. 2 studentesse frequentanti la classe 3^a dell'Istituto d'Istruzione Professionale "Filippo Re" di Reggio Emilia, a svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento/Alternanza scuola lavoro, ai sensi di legge, a partire dal 23/01/2018 fino al 10/02/2018 per un ammontare di circa 30 ore settimanali per ogni studentessa, sulla base delle Convenzioni stipulate tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituto d'Istruzione Professionale "Filippo Re" di Reggio Emilia avente ad oggetto: "Convenzione di alternanza Scuola-Lavoro"- Convenzione P.G. n. 9002 del 22.01.2018 e P.G. n. 9231 del 22.01.2018 modello di convenzione che costituisce Allegato A) al presente provvedimento e dello specifico "Progetto Formativo di Alternanza Scuola Lavoro", modello che costituisce Allegato B) al presente provvedimento;
2. di prendere atto che la specifica formazione/informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui agli artt. 36 e 37 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è già stata stata resa alle studentesse ed effettuata in maniera certificata dal soggetto Promotore (Istituto d'Istruzione Professionale "Filippo Re" di Reggio Emilia) mediante appositi e specifici

moduli di Formazione Generale e Formazione Specifica e che tale percorso formativo è stato validato dal Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione del Comune di Reggio Emilia;

3. di specificare che, come indicato in premessa, poiché le studentesse individuate dall'Istituto d'Istruzione Professionale "Filippo Re" di Reggio Emilia sono soggetti minorenni, vengono generalizzate unicamente all'interno della Relazione Allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante non pubblicabile (contenendo dati sensibili in quanto i soggetti interessati all'esperienza in oggetto sono minorenni, ai sensi delle vigenti normative relative alla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs.vo 196/2003, nonché ai sensi dell'art. 18 del vigente "Regolamento Comunale per lo svolgimento del procedimento amministrativo", la stessa Relazione Allegata viene allegata all'atto, quale parte integrante non pubblicabile, al fine di tutela della riservatezza degli interessati);
4. di prendere atto che i tirocinanti godono delle seguenti coperture assicurative:
Infortuni sul lavoro presso: posizione INAIL in conto Stato n. 18800;
Responsabilità Civile: polizza infortni e R.C. n. 25087 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC LA-TINA;
a cui ha provveduto l'Istituto d'Istruzione Professionale "Filippo Re" di Reggio Emilia in qualità di soggetto promotore;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E SVILUPPO
DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE
(Dott.ssa Battistina Giubbani)